Comune di Acicatena

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N 45 del Reg. Data : 29 GIU. 2020	*OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020 (Conferma impianto tariffario anno 2019 ai sensi art. 107,c.5,D.L. n. 10/2020) e determinazione delle scadenze.*

L'anno duemilaventi, il giorno venerdì **del mese di giugno alle ore** 12,30 **e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con intervento dei Sigg.:**

		P.	A.	
1 OLIVERI	SEBASTIANO	X		Sindaco
2 PULVIRENTI	GIOVANNI	X		Vice Sindaco
3 MANGIAFICO	VALENTINA	X		Assessore
4 CRIMALDI	EMILIA AGATA	X		Assessore
5 RUSSO	ANGELO	X		Assessore
6 SORBELLO	ROSARIO	X		Assessore
TOTALE		6	//	

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Deborah Maria Casabona

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i parere espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. n. 48/91;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti (1)

aggiunte/integrazioni (1):

modifiche/ sostituzioni (1)

Con separata unanime votazione potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, tante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/91 (1);

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di egittimità immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 2° comma della L.R.44/91 (1);

1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l' aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata all'approvazione del Segretario verbalizzante.

presente verbale previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

8COMUNE DI ACI CATENA
Città Metropolitana di Catania

Allegata alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 45 **del** 29-06-2020

Area Tributi **Gestione Entrate Tributarie**

Proposta di Deliberazione n. 4 del 15 giugno 2020

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO ANNO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE.**

Proposta di deliberazione n. 4 del 15 giugno 2020
Da sottoporre alla Giunta Municipale

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TRIBUTI
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI TRIBUTI

Visto il ddl di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Commissione al Bilancio del Senato nella seduta dell'8 aprile scorso;

Considerato che nello stesso provvedimento sono confluiti tramite emendamenti del Governo gli altri 3 decreti leggi per l'emergenza COVID-19: il decreto legge n. 9 "Famiglie e imprese" (em 19.1000), il decreto legge n. 14 "Sanità" (em. 1.1000) ed il decreto legge n. 11 "Giustizia" (em. 83.1000);

Preso atto che tra le più importanti misure che impattano sugli Enti Locali, trova collocazione il rinvio al 31 luglio del termine per l'approvazione del bilancio preventivo (unitamente agli equilibri di bilancio) ed al 30 giugno del rendiconto di gestione;

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale "..."... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "**...** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 25/09/2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2019 e le tariffe tassa sui rifiuti da applicare per lo stesso esercizio finanziario;

Visto l'elaborato Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2019, la relazione finale e la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga* ..." (lett. f);
    - "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento* ..." (lett. h);
    - "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi* ...";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard* ..."
- il **comma 683**, in base al quale "...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia* ...";

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "*5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno* ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia* ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:
"*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020. D'altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita n. 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

Dato atto inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa in quattro rate aventi scadenza:

- Prima rata scadenza 30/07/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- Seconda rata scadenza 30/09/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- Terza rata scadenza 30/11/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- Quarta rata scadenza 31/12/2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuale conguaglio;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visti:

la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

l'O.R.EE.LL.;

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

la Legge n. 10/1991, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2004;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del 09/06/2017;

Vista la Determinazione Sindacale n. 50 del 14/10/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tributi con conferimento di posizione organizzativa nonché e altresì nominato il Funzionario Responsabile dei tributi comunali (determinazione sindacale n. 17 del 17/01/2019);

SI PROPONE

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come determinate nell'elaborato Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2019, corredato dalla relazione finale e dai criteri che hanno portato alla determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di approvare per l'anno 2020 il numero delle rate e le date di scadenza, come di seguito determinate:

- Prima rata scadenza 30/07/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- Seconda rata scadenza 30/09/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- Terza rata scadenza 30/11/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- Quarta rata scadenza 31/12/2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuale conguaglio;

3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito portale del Federalismo Fiscale e sul sito istituzionale dell'Ente conferendo efficacia alla medesima dalla pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze - Portale Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 1 comma 767, Legge di Bilancio 2020;

6. di provvedere, altresì, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, delle legge 18/06/2009 n. 69.

Dalla Residenza Municipale, lì 15 giugno 2020

Il Titolare di P.O. Area Tributi Dottor Gaetano Pennisi

PARERE REGOLARITA' TECNICA: ***- FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE***

Favorevole

DATA 15/06/2020

Il Responsabile Area
Dottor Gaetano Pennisi

Trasmessa all'ufficio Ragioneria
il

Ragioneria Generale per ricevuta
li _____

IL CAPO SETTORE_____

IL RESP. RICEZIONE_____

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

L'Istruttore Contabile
Dott.ssa R. Carmela Bottino

DATA 19-6-2020

IL CAPO SETTORE

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (ART.27 D. LEG. 77/95)

Somma da impegnare con la presente proposta euro _____

Pre impegno provvisorio al Fondo di pertinenza n._____

Cap._____ BILANCIO_____

DATA_____ IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO_____

Trasmessa all'ufficio Segreteria
Generale per il successivo parere

Segreteria Generale per ricevuta
li_____ Registrata al

Il_____ N._____

IL CAPO SETTORE

IL RESP. RICEZIONE_____

Comune di ACICATENA

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2019

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI

DELL'ART. 1 C. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Relazione Finale

Relazione e Tabelle

Gambiente

INDICE

1 ..... PREMESSA 2
2 ..... CENNI SU NORMATIVA TARI 2
2.1 Istituzione 2
2.2 Applicazione 3
3 ..... DATI ELABORAZIONE 5
3.1 Dati di Ruolo 5
Tabella 1. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI 6
Tabella 2. –TIPOLOGIA RIDUZIONI 7
Tabella 3. – RIDUZIONI DOMESTICHE 8
Tabella 4. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE 9
3.2 Piano Economico Finanziario 10
Tabella 5. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 10
4 ..... VALORI ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 11
Tabella 6. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 11
Tabella 7. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 12
5 ..... METODOLOGIA DI CALCOLO 13
5.1 Procedimento di elaborazione 13
5.2 Indici e grandezze utilizzate per il calcolo 14
5.3 Determinazione tariffa unitaria monomia 15
6 ..... LISTINO TARIFFARIO 17
Tabella 8. – LISTINI TARIFFE – 1 18
Tabella 9. – LISTINI TARIFFE – 2 19
Tabella 10. – RIEPILOGO TARIFFE 20
Tabella 11. – RAFFRONTI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA AL NETTO DI ADDIZIONALI 21

1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti **la determinazione di calcolo** effettuata da GFambiente per la definizione della tariffa rifiuti che il Comune dovrà applicare **in base all'art. 1 comma 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i.**

La determinazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune.

I dati che emergono sono frutto di accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1 Istituzione

La IUC istituita dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La TARI è il Tributo locale istituito dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente "natura corrispettiva" in luogo del tributo.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

2.2 Applicazione

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti all'art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, o della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate in definitiva le seguenti impostazioni:

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2019 definiti nel Piano Finanziario;
2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA;
3) il grado di copertura dei costi è al 100%;
4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio.

Per l'imposizione tributaria è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

3 DATI ELABORAZIONE

3.1 Dati di Ruolo

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati tassa/tariffa del Comune, ha portato al numero di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle (i valori a zero delle colonne, corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento).

Il **totale complessivo** degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è quello riportato nella successiva Tabella 1.

Le superfici ed i ruoli riportati sono già al netto delle riduzioni la cui tipologia deliberata è quella riportata nella Tabella 1, mentre le Tabelle 2, 3 e 4 riportano le riduzioni ripartite in termini di superfici per la relativa percentuale di abbattimento e ne quantificano, con le tariffe che verranno esposte nei successivi paragrafi, il mancato gettito.

Tabella 1. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI

Comune di ACICATENA **TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale** Base imponibile per la determinazione	n. netto ruoli	Sup. netta per classi mq	Gettito €/anno	tariffa preced €/mq
D01. Abitazioni 1 componente familiare	1.825	125.873		3,54000
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	3.123	272.889		3,54000
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	2.673	245.970		3,54000
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	2.232	204.787		3,54000
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	550	50.875		3,54000
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	161	14.583		3,54000
TOTALI UTENZE DOMESTICHE	***10.564***	***914.978***		
N Non Domestica 01 : MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	28	2.483		2,08000
N Non Domestica 02 : CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0		2,08000
N Non Domestica 03 : AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	1	52		2,84000
N Non Domestica 04 : CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0	0		6,90000
N Non Domestica 05 : STABILIMENTI BALNEARI	0	0		6,90000
N Non Domestica 06 : ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0	0		7,53000
N Non Domestica 07 : ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0		12,10000
N Non Domestica 08 : ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0		3,54000
N Non Domestica 09 : CASE DI CURA O RIPOSO	0	0		6,90000
N Non Domestica 10 : OSPEDALI	0	0		6,90000
N Non Domestica 11 : UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	0	0		6,90000
N Non Domestica 12 : BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0	0		6,90000
N Non Domestica 13 : NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	104	7.209		7,53000
N Non Domestica 14 : EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	0	0		7,53000
N Non Domestica 15 : NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	0	0		7,53000
N Non Domestica 16 : BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0		7,53000
N Non Domestica 17 : ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	156	10.861		6,90000
N Non Domestica 18 : ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0	0		6,90000
N Non Domestica 19 : CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0	0		6,90000
N Non Domestica 20 : ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0		7,53000
N Non Domestica 21 : ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0	0		6,90000
N Non Domestica 22 : RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	0	0		12,10000
N Non Domestica 23 : MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	0	0		12,10000
N Non Domestica 24 : BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	0	0		12,10000
N Non Domestica 25 : SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	128	9.636		12,10000
N Non Domestica 26 : PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	0	0		12,10000
N Non Domestica 27 : ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	0	0		12,10000
N Non Domestica 28 : IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	0		12,10000
N Non Domestica 29 : BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI	0	0		12,10000
N Non Domestica 30 : DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0	0		7,53000
N Non Domestica 31 : BED AND BREAKFAST	0	0		3,54000
TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE	***417***	***30.240***		
TOTALI	**10.981,00**	**945.218,09**		

Tabella 2. –TIPOLOGIA RIDUZIONI

Comune di ACICATENA TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE	Relazione Finale
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI	
10,00%	nessuna rid
25,00%	single
30,00%	nessuna rid
40,00%	nessuna rid
50,00%	nessuna rid
55,00%	nessuna rid
60,00%	stagionale, aire, a disposiz
70,00%	nessuna rid
90,00%	nessuna rid
100,00%	nessuna rid
UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI	
10,00%	nessuna rid
20,00%	nessuna rid
25,00%	nessuna rid
30,00%	nessuna rid
50,00%	nessuna rid
60,00%	nessuna rid
70,00%	nessuna rid
75,00%	nessuna rid
90,00%	nessuna rid
100,00%	nessuna rid

Tabella 3. – RIDUZIONI DOMESTICHE

Comune di ACICATENA	Relazione Finale									TARI 2019
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI	10,00%	25,00%	35,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.	reg in riduz.
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,00	123.103,40	8.799,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,00	5.927,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	0,00	99,00	999,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	0,00	75,00	110,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq	**0,00**	**129.094,40**	**16.859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq	**0,00**	**32.273,60**	**5.057,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MANCATO INTROITO €	**0,00**	**122.499,67**	**8.792,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.284,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabella 4. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE

Comune di ACCATENA	Relazione Finale									TARI 2019
CITTADELLA NON DOMESTICA	50,00%	40,00%	35,00%	30,00%	20,00%	10,00%	20,00%	15,00%	90,00%	100,00%
RIDUZIONE	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10	mq/10
N01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N02. Cinematografi, teatri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N06. Autosaloni, esposizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N09. Caserme, case di cura e di riposo, carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N10. Ospedali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori artigiani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N12. Banche e istituti di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	109,00	154,00	0,00	0,00	0,00
N14. Edicole, farmacie, parrucchiere, tabaccai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N15. Negozi antiquariato, tappeti, tessuti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N16. Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,00	0,00	0,00	1.011,00	50,00	1.104,00	551,00	0,00	0,00	0,00
N18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, Agriturismi solo ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N23. Mense, birrerie, hamburgherie, pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N24. Bar, caffè, pasticcerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frutta, verdura, pescherie, ortofrutta, alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pane e dolci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N29. Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq	0,00	0,00	0,00	5.266,00	50,00	1.213,00	705,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq	0,00	0,00	0,00	1.180,00	25,00	759,00	176,00	0,00	0,00	0,00
MANCATO INTROITO €	0,00	0,00	0,00	14.724,00	175,00	4.904,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Piano Economico Finanziario

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad **Euro 3.264.782,97** e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Tabella 5. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di ACICATENA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA	TARI 2019 Legge 147/2013 Comma 652 *euro/anno*
Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)	
Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL)	0,00
Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT)	578.449,01
Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS)	610.082,63
Altri costi (CGIND_AC)	307.865,12
Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD)	195.174,86
Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR)	420.379,74
Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)	
Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD)	0,00
Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD)	154.751,09
Totale Costi operativi (CG)	**1.957.200,27**
Costi Comuni (CC)	
Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC)	214.465,07
Costi generali di gestione (CC_CGG)	675.864,01
Costi comuni diversi (CC_CCD)	211.866,60
Totale Costi Comuni (CC)	**1.102.195,68**
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento	0,60%
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento	0,60%
Costi Uso del Capitale (CK)	
Ammortamenti (CK_Amm.)	205.387,02
Accantonamenti (CK_Acc.)	0,00
Remunerazione del capitale investito (CK_R)	0,00
Totale costi uso capitale (CK)	**205.387,02**
TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK]	**3.264.782,97**

4 VALORI ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Dall'elaborazione dei dati di ruolo, economici e tecnici relativi al servizio effettuato, emergono i valori e gli indici, in parte frutto dell'elaborazione tariffaria riportata nei successivi paragrafi, riportati nelle due successive Tabelle 5 e 6.

Tabella 6. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Comune di ACICATENA TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale Valori per la determinazione della tassa	
Quantità totale dei R.S.U. smaltiti in kg/anno	**7.561.968,00**
Costo totale del servizio €/anno	**3.264.782,97**
Copertura del costo stabilito dal comune	100,00%
Costo del servizio coperto dal gettito €/anno	**3.264.782,97**
Gettito anno precedente	0,00
Variazione gettito	
Abitanti residenti n	29.208
Numero dei nuclei familiari residenti n	10.742
Numero dei componenti monofamiliari (single) n	2.324
Numero componenti medio familiare n/fam	2,72
Totale della superficie lorda attualmente iscritta a ruolo mq	**986.909**
Totale previsionale della superficie netta iscritta a ruolo mq	**945.218**
Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq	*914.978*
Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq	*30.240*
Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale %	**96,80%**
Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale %	**3,20%**
Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti mq	0,00
Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) mq	41.691
Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq	945.218,09
Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq	945.218,09
Numero dei nuclei familiari netti iscritti a ruolo n	10.564
Superficie media di un abitazione mq	86,6
Superficie del territorio comunale mq	8.530.000
Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale	11,081%

5 METODOLOGIA DI CALCOLO

5.1 Procedimento di elaborazione

Il servizio è svolto secondo le procedure indicate all'art. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i e mediante l'applicazione degli indici di qualità e quantità specifici considerando quale parametro base il costo medio generale.

La rilevazione dei dati utilizzati per il calcolo è stata effettuata con la collaborazione del Comune attraverso schede anagrafiche, tecniche ed economiche.

Dalla scheda questionario compilata dai competenti Uffici sono importati i dati aggiornati inerenti i costi dei servizi ed i quantitativi di rifiuti urbani complessivamente prodotti.

Tali dati sono stati per le determinazioni parametriche necessarie allo sviluppo del piano economico e per la determinazione dei coefficienti di produttività e quindi degli importi tariffari da applicare nel prossimo esercizio finanziario del Comune.

In relazione all'indagine finalizzata agli adempimenti della Legge 652, finalizzata alla determinazione della quantità dei rifiuti urbani prodotti dalle principali attività di contribuenza e in base ai dati richiesti, e forniti dai diversi uffici competenti, si è provveduto a determinare le fasce di contribuenza e per ciascuna di esse gli importi della nuova TARI.

L'individuazione delle fasce di contribuenza è fatta con riferimento ai dettami del DPR n. 158/99. Pertanto si è cercato di classificare le categorie e le sottocategorie considerando una certa omogeneità dei locali riferibile all'attitudine alla produzione dei rifiuti.

L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie viene quindi effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, attraverso i gruppi di attività o di utilizzazione delle precedenti categorie TARSU eventualmente assegnate in relazione alle nuove categorie previste nel DPR 158/99, laddove questo si sia reso necessario.

La determinazione degli importi unitari delle tariffe ha seguito quanto indicato dalla circolare n. 95/B del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 Giugno 1994 e la Circolare 40/E del 17/02/96.

La determinazione degli importi che ogni utente deve pagare per la gestione dei rifiuti deve essere commisurata **alla quantità e qualità** da questi generati. Secondo tale principio, il costo che ogni utente è tenuto a corrispondere, dipenderà dalla misura del servizio reso.

Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore della normativa sopraccitata, la determinazione del listino tariffario TARSU, non godeva di nessun principio di rilevanza tecnico-scientifica, ma era legato a decisioni di carattere politico-amministrativo.

Tabella 7. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Comune di ACICATENA TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale Indici parametrici per la determinazione della tassa	
Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno	**8,00024**
Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg	**0,43174**
Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno	3,30809
Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno	3,30809
Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate €/mq*anno	3,45400
Coefficiente correttivo modulazione gettito atteso e tariffa media cmg	1,36902
Tariffa media rimodulata (CMG) per calcolo tariffe €/mq*anno	**2,52298**
Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno	6.514.833,98
Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno	337.999,35
Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno	6.852.833,33
Scostamento rispetto a produzione effettiva %	*9,38%*
Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili %	**95,07%**
Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali %	**4,93%**
Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die	0,61958
Quantita di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/ab die	0,71917
Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab	0,26750
Gettito coperto da utenza domestica €/anno	3.047.175,94
Gettito coperto da utenza non domestica €/anno	217.607,03
Gettito coperto da utenza domestica %	**93,33%**
Gettito coperto da utenza non domestica %	**6,67%**
Mancato Gettito riduzioni UTENZA DOMESTICA €/anno	129.460,84
Mancato Gettito riduzioni UTENZA NON DOMESTICA €/anno	21.799,84
Mancato Gettito riduzioni previsto €/anno	**151.260,67**

L'analisi dei dati rilevati e la relativa elaborazione ai fini della corretta determinazione delle tariffe evidenzia i seguenti parametri:

Tariffa media in relazione al totale delle superfici realmente paganti:	3,45400 €/m^{2}anno
Coefficiente correttivo per modulazione gettito atteso:	1,36902
Costo Medio Generale (CMG) per calcolo tariffe:	**2,52298 €/m^{2}anno**
Gettito complessivo atteso utenza domestica:	3.047.175,94 €/anno
pari a:	**93,33%**
Gettito complessivo atteso utenza non domestica:	217.607,03 €/anno
pari a:	**6,67%**

In base alla legislazione attuale, tutte le attività contribuiranno alla copertura del gettito sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente raccolti ed avviati al servizio pubblico.

I valori applicati per la nuova determinazione della TARI, sono quelli determinati in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei RSU interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono destinati, ed il costo di smaltimento.

Nella logica della sperimentalità del metodo, per alcune attività si sono eseguite delle correzioni per rendere più razionale il tariffario da applicare alle classi di contribuenza.

5.2 Indici e grandezze utilizzate per il calcolo

Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti grandezze:

Coefficiente di produttività specifico (qs)

Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti.

Tale parametro viene espresso in kg/m^2 anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei rifiuti propri delle diverse attività svolti nei locali soggetti a tassa.

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività produttive, è quello indicato con la sigla Kd nelle tabelle 4a e 4b.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm)

Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo nel Comune interessato.

Tariffa media servizio (Cmg)

La Tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul quale viene detratta la superficie totale dei locali iscritti a ruolo. Su quest'ultima in base alle agevolazioni e/o riduzioni indicate nel regolamento comunale si possono eseguire alcune riduzioni.

Indice di produttività specifica (ips)

Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività ips=qs/qm; ovvero ips è dato dal rapporto tra la produttività

quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività produttive, è scelto sulla base del principio del "chi più inquina più paga" e mediato attraverso l'uso dei coefficienti Kc.

Indice di qualità specifico (iqs)

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Classe di contribuenza

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto nonché da una certa aggregazione per il tipo di attività.

Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs)

Rappresenta un valore medio di produttività della classe i-sima il quale è sempre espresso in kg/m^2 anno.

Indice di produttività specifica della classe (ipsr)

Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media: *ipsr = qcs/qm*

5.3 Determinazione tariffa unitaria monomia

Al fine di considerare il concetto del "chi più inquina più paga", l'applicazione degli indici di quantità e qualità sono ponderati prendendo a riferimento i valori del DPR 158/99.

La ponderazione è eseguita prendendo a riferimento per l'utenza domestica i Ka e per l'utenza non domestica i Kc, essendo questi ottenuti dal rapporto tra quantità specifica dei rifiuti a metro quadrato e produzione media generale per unità di superficie.

A maggiore riprova della correttezza della scelta, l'assegnazione degli ips viene effettuata in modo tale che il quantitativo dei rifiuti che complessivamente producono le categorie domestiche e non domestiche (ottenuto dalla somma del prodotto dell'ips di ciascuna categoria per la superficie imponibile per la produzione media dei rifiuti), dovrà condurre ad un valore

6 LISTINO TARIFFARIO

Sulla base dei calcoli effettuati secondo le disposizioni dell'art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., e in relazione a quanto precedentemente indicato, sono stati calcolati gli importi della TARI per le singole fasce di contribuenza.

Le nuove tariffe sono riportate nelle Tabelle 8 e 9.

Legenda Tabelle 8 e 9:

- numero ruoli: numero posizioni per categoria
- superficie netta: superficie al netto delle riduzioni applicate
- ips e iqs: vedi paragrafo 3.2
- Tariffa applicabile: tariffa TARI anno in corso (€/mq)
- Copertura bilancio: copertura gettito per categoria TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI
- Tariffa var anno-1: differenza % TARI e tariffe unitarie precedenti
- Tariffa Differenza con SI: differenza % TARI anno in corso e tariffe unitarie precedenti
- Produzione rifiuti da ips: calcolo quantità rifiuti per categoria
- Riduzioni: ammontare per categoria del mancato gettito relativo alle riduzioni applicate

La Tabella 10 riporta il riepilogo delle tariffe determinate ed il gettito relativo per singola categoria.

La Tabella 11 confronta le tariffe domestiche elaborate con le tariffe precedenti con esempi riferibili a determinate categorie di utenza e tipologie immobiliari.

prossimo al quantitativo effettivamente prodotto all'interno del territorio comunale, dato certo, desunto dall'Ufficio Ambiente del Comune.

Il coefficiente di qualità è determinato considerando, per lo specifico territorio, alcuni parametri quali la composizione dei rifiuti, la massa volumica e il conseguente ingombro dei rifiuti all'interno del contenitore, i costi di ripartizione della raccolta ecc.

Il principio del "chi più inquina più paga" ha inoltre previsto, per la determinazione del listino dell'utenza domestica, la variabile della composizione dei nuclei domestici che abitano l'immobile e della relativa differente produttività dei rifiuti, che conduce ad un listino differenziato per nuclei con differenti componenti familiari, pur mantenendo comunque la logica del costo unitario per unità di superficie.

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ipsr) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs).

Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

Ts = Cmg x Ipsr x iqs

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, ipsr è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

Tabella 8. – LISTINI TARIFFE – 1

Comune di ACICATENA TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale Categorie e Tariffe/1	numero ruoli	Superficie netta mq	Ipa	Ipr	Tariffa applicabile €/mq*anno	Copertura bilancio €/anno	Tariffa rispetto anno precedente %	Prod. rifiuti da Ipa kg	riduzioni €/anno
A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari									
D01 - Abitazioni utenze domestiche	10.564	914.078	1,10	1,200	**1,33033**	1.047.175,94	**-5,92%**	8.052.041,99	*129.660,84*
B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi									
N Non Domestica 01 : MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	28	2.483	0,60	1,200	**1,81654**	4.509,71	**-12,67%**	11.916,74	*170,39*
N Non Domestica 02 : CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0	0,00	1,200	**1,81654**	0,00	**-12,67%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 03 : AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	1	52	0,02	1,200	**2,48281**	129,19	**-12,58%**	342,44	*32,84*
C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati									
N Non Domestica 04 : CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0	0	2,00	1,200	**6,05514**	0,00	**-12,24%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 05 : STABILIMENTI BALNEARI	0	0	2,00	1,200	**6,05514**	0,00	**-12,24%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 06 : ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0	0	2,20	1,200	**6,66066**	0,00	**-11,55%**	0,00	*0,00*
D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri									
N Non Domestica 07 : ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	3,30	1,200	**9,99099**	0,00	**-17,43%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 08 : ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	1,10	1,200	**1,33033**	0,00	**-5,92%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 09 : CASE DI CURA O RIPOSO	0	0	2,00	1,200	**6,05514**	0,00	**-12,24%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 10 : OSPEDALI	0	0	2,00	1,200	**6,05514**	0,00	**-12,24%**	0,00	*0,00*
E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali									
N Non Domestica 11 : UFFICI AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	0	0	2,00	1,200	**6,05514**	0,00	**-12,24%**	0,00	*0,00*
N Non Domestica 12 : BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0	0	2,00	1,200	**6,05514**	0,00	**-12,24%**	0,00	*0,00*

Tabella 9. – LISTINI TARIFFE – 2

Comune di ACICATENA TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale Categorie e Tariffe/2	numero rusili	Superficie netta mq	kpc	kgc	Tariffa applicabile €/mq*anno	Copertura bilancio €/anno	Tariffa per anno preced %	Prod. rifiuti da kpc kg	riduzioni €/anno
F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli									
N Non Domestica 13 : NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	104	7.209	2,20	1,200	6,60066	48.014,67	-11,55%	126.876,87	1.771,73
N Non Domestica 14 : EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	0	0	2,20	1,200	6,60066	0,00	-11,55%	0,00	0,00
N Non Domestica 15 : NEGOZI PARTICOLARI (ARTEDIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-)	0	0	2,20	1,200	6,60066	0,00	-11,55%	0,00	0,00
N Non Domestica 16 : BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0	2,20	1,200	6,60066	0,00	-11,55%	0,00	0,00
H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali									
N Non Domestica 17 : ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE PARRUCCHIERI-...)	156	10.861	2,00	1,200	6,05514	65.766,07	-12,24%	175.784,25	7.148,85
N Non Domestica 18 : ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE FALEGNAME-...)	0	0	2,00	1,200	6,05514	0,00	-12,24%	0,00	0,00
N Non Domestica 19 : CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0	0	2,00	1,200	6,05514	0,00	-12,24%	0,00	0,00
N Non Domestica 20 : ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0	2,20	1,200	6,60066	0,00	-11,55%	0,00	0,00
N Non Domestica 21 : ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0	0	2,00	1,200	6,05514	0,00	-12,24%	0,00	0,00
I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi									
N Non Domestica 22 : RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
N Non Domestica 23 : MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
N Non Domestica 24 : BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili									
N Non Domestica 25 : SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	128	9.030	3,40	1,200	10,29374	99.186,99	-14,93%	262.097,69	12.423,02
N Non Domestica 26 : PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
N Non Domestica 27 : ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
N Non Domestica 28 : IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
N Non Domestica 29 : BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI	0	0	3,40	1,200	10,29374	0,00	-14,93%	0,00	0,00
K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche									
N Non Domestica 30 : DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0	0	2,20	1,200	6,60066	0,00	-11,55%	0,00	0,00
N Non Domestica 31 : BED AND BREAKFAST	0	0	1,10	1,200	3,33033	0,00	-5,92%	0,00	0,00
TOTALE	10.981	945.218				3.264.785		8.627.060	151.260,67

Tabella 10. – RIEPILOGO TARIFFE

Comune di ACICATENA
TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale
Categorie e Tariffe/2

Categoria TARI	n.agg	sup mq	kpn	kpc	Tariffa 2019 €/mq	Gettito 2019 €/anno	Tariffa preced €/mq	Diff tariffe %
2015 - Abitazioni utenze domestiche	10 MA	914.970	1,10	1,20	3,39033	€ 3.047.175,54	3,54000	-5,92%
N Non Domestica 01 : MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	26	2.453	0,80	1,20	1,81654	€ 4.569,71	2,08000	-12,67%
N Non Domestica 02 : CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0	0,40	1,20	1,81654	€ -	2,08000	-12,67%
N Non Domestica 03 : AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	1	32	0,82	1,20	2,48281	€ 128,99	2,84000	-12,54%
N Non Domestica 04 : CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 05 : STABILIMENTI BALNEARI	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 06 : ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0	0	2,20	1,20	6,66066	€ -	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 07 : ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	3,30	1,20	9,99099	€ -	12,10000	-17,43%
N Non Domestica 08 : ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	1,10	1,20	3,33033	€ -	3,54000	-5,92%
N Non Domestica 09 : CASE DI CURA O RIPOSO	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 10 : OSPEDALI	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 11 : UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 12 : BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 13 : NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	104	7.204	2,20	1,20	6,66066	€ 48.016,67	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 14 : EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	0	0	2,20	1,20	6,66066	€ -	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 15 : NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR...)	0	0	2,20	1,20	6,66066	€ -	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 16 : BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0	2,20	1,20	6,66066	€ -	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 17 : ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE-PARRUCCHIERI-...)	154	10.861	2,00	1,20	6,09516	€ 65.766,37	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 18 : ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE-FALEGNAMI-...)	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 19 : CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 20 : ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0	2,20	1,20	6,66066	€ -	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 21 : ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0	0	2,00	1,20	6,09516	€ -	6,90000	-12,24%
N Non Domestica 22 : RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 23 : MENSE-BIRRERIE-AMBASCIATE	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 24 : BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 25 : SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	128	9.636	3,40	1,20	10,29374	€ 99.186,99	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 26 : PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 27 : ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 28 : IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 29 : BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI	0	0	3,40	1,20	10,29374	€ -	12,10000	-14,93%
N Non Domestica 30 : DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0	0	2,20	1,20	6,66066	€ -	7,53000	-11,55%
N Non Domestica 31 : BED AND BREAKFAST	0	0	1,10	1,20	3,33033	€ -	3,54000	-5,92%

Tabella 11. – RAFFRONTI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA AL NETTO DI ADDIZIONALI

Comune di ACICATENA — TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 — Relazione Finale

Raffronti imponibile utenza domestica

al netto di tasse e addizionali

Tipologia domestica	Superficie mq	n ogg	Tariffa preced €/mq	Tariffa 2019 €/mq	Imponibile anno preced €/anno	Imponibile anno 2019 €/anno
D01 - Abitazioni utenze domestiche	60	10.564,00	3,54000	3,33033	212,40	199,82
D01 - Abitazioni utenze domestiche	70	10.564,00	3,54000	3,33033	247,80	233,12
D01 - Abitazioni utenze domestiche	80	10.564,00	3,54000	3,33033	283,20	266,43
D01 - Abitazioni utenze domestiche	90	10.564,00	3,54000	3,33033	318,60	299,73

Comune di ACICATENA

Via della Corte n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)
Cod. Fisc e Part. IVA 01718561200
Tel. 051/726291
Fax 051/726293
info@gfambiente.it
www.gfambiente.it

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo On line n._____ dal _____ al _____, vi è rimasta per giorni quindici.

Li_____

L'impiegato addetto

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'Impiegato addetto all'albo on-line certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ a norma dell'art. 11 L.R. 44/91.
Dalla residenza Municipale,li

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R.03.12.1991, n. 44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23 è divenuta esecutiva il _____.

- ❑ **Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)**
- ❑ **Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).**

Li,_____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale_____

IL FUNZIONARIO

_____

Trasmessa al settore _____ prot. n_____ del _____

Trasmessa al settore _____ prot. n_____ del _____